



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 14/40 DEL 23.3.2016

Oggetto: “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi” nel Comune di Olbia. Proponente: RecinertOlbia S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la RecinertOlbia S.r.l. ha presentato, a giugno 2015, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato “impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, ubicato nel Comune di Olbia (OT), ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w), “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006”.

La proposta progettuale è relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero (R5, R13) di rifiuti non pericolosi situato all'interno dell'area industriale di Olbia gestita dal Consorzio CIPNES Gallura, in un'area della superficie complessiva di circa 3.900 mq. Le tipologie di rifiuti da sottoporre a trattamento/recupero sono caratterizzate dai seguenti codici CER: 17 01 01 cemento; 17 01 02 mattoni; 17 01 03 mattonelle e ceramica; 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*; 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*; 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05*; 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*; 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*; 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03; 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*.

L'impianto avrà una capacità annua pari a 10.000 t di rifiuti in ingresso, corrispondenti a 38 t/giorno. Le quantità massime di stoccaggio previste sono di 25 t per le terre e rocce da scavo, di 200 t per i rifiuti da demolizione e di 25 t per le miscele bituminose.

Le superfici dedicate alla messa in riserva (440 mq) e al trattamento (367,5 mq) sono realizzate con basamento in cls dello spessore di 18 cm; le aree di stoccaggio dei sottoprodotti sono protette



con uno strato di argilla compattata.

Il ciclo di lavorazione prevede che i rifiuti vengano sottoposti a operazioni di frantumazione e vagliatura al fine di ottenere materie prime secondarie a differente granulometria.

Le acque meteoriche provenienti dalle aree di messa in riserva e di lavorazione sono raccolte e inviate a impianto di trattamento acque di prima pioggia dotato di sezione di disoleatura. Si prevede di utilizzare parte delle acque trattate per alimentare l'impianto di abbattimento polveri, costituito da un cannone nebulizzante.

A ridosso della recinzione perimetrale è prevista la realizzazione di una barriera alberata per la riduzione delle emissioni di polveri e rumore.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. n. 35708 del 14.8.2015, ha comunicato che "le aree interessate dal progetto risultano vincolate paesaggisticamente con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/1939 [...]. Considerato che l'intervento proposto ricade su un'area che non presenta elementi meritevoli di tutela situata all'interno di un agglomerato industriale in un contesto completamente trasformato a seguito della realizzazione degli interventi infrastrutturali e edilizi previsti dal piano urbanistico e conseguentemente pressoché privo di valori paesaggistici, non si rilevano criticità in merito".

Ricorda l'Assessore che a ottobre 2015 la società ha richiesto una sospensione dei termini del procedimento al fine di consentire l'elaborazione delle integrazioni richieste dal Servizio delle valutazioni ambientali (SVA) con nota prot. n.19398 del 15.9.2015.

L'Assessore, quindi, riferisce che lo SVA, preso atto di quanto comunicato dal Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata, così come integrata a novembre 2015 e a febbraio 2016, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. all'interno dell'impianto di recupero dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi indicati nel progetto di cui ai codici CER 17 01 01; CER 17 01 02; CER 17 01 03; CER 17 01 07; CER 17 03 02; CER 17 05 04; CER 17 05 06; CER 17 15 08; CER 17 08 02; CER 17 09 04;



2. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
 - a. la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 2008 (Disciplina regionale degli scarichi);
 - b. lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza;
3. i rifiuti prodotti in fase di esercizio dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente;
4. con riferimento alle emissioni in atmosfera:
 - a. per limitare la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza dei cumuli presenti all'interno dell'impianto e presso la linea di frantumazione e selezione;
 - b. dovrà essere effettuato un monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri determinando annualmente la quantità di polveri totali e i risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia di Olbia e all'ARPAS. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nelle condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di prelievo in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto;
5. dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
6. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Olbia, all'ARPAS e alla Provincia di Olbia-Tempio;
7. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
8. per la mitigazione dell'impatto visivo e la riduzione delle emissioni acustiche dovrà essere realizzata, come previsto nel progetto, una barriera perimetrale alberata, utilizzando



esclusivamente esemplari di specie arboree ad alto fusto coerenti con il contesto vegetazionale del sito garantendo per i primi due anni le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze;

9. al termine dell'attività di recupero dovranno essere rimosse tutte le strutture realizzate, che dovranno essere riutilizzate o recuperate, mentre le parti non più utilizzabili dovranno essere regolarmente smaltite.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SVA.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi" nel Comune di Olbia. Proponente: RecinertOlbia S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia Tempio, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru